

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 80 del 21 dicembre 1987

Oggetto: Accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Capo Verde del 18 dicembre 1980.

Si fa seguito alla circolare n. 52/1984 per informare che nel corrente anno è stato firmato l'accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Capo Verde e che esso è entrato in vigore, retroattivamente, alla stessa data della convenzione e cioè dal 1° novembre 1983.

Si allega il testo dell'accordo, per la parte di competenza dell'Istituto, e si forniscono le seguenti istruzioni che integrano quelle di cui alla sopra citata circolare.

1. Istituzioni competenti.

L'applicazione della convenzione, per quando concerne l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, spetta (articolo 3 dell'accordo amministrativo):

in Italia: all'INAIL relativamente alle prestazioni economiche, alle protesi e presidi ausiliari, ed agli accertamenti medico legali;

alle unità sanitarie locali relativamente alle prestazioni sanitarie curative:

in Capo Verde: all'istituto di assicurazione e di previdenza sociale relativamente alle prestazioni economiche; ai servizi di sanità relativamente alle protesi e presidi ausiliari, agli accertamenti medico legali e alle prestazioni sanitarie curative.

Dette istituzioni, ai fini dell'attuazione delle disposizioni bilaterali in argomento, si prestano reciproca collaborazione come se si trattasse della propria legislazione (articolo 21 della convenzione).

2. Prestazioni sanitarie.

Come è noto, l'erogazione delle prestazioni sanitarie curative come pure il rilascio dell'attestato del diritto alle prestazioni in natura sono effettuati dalle unità sanitarie locali territorialmente competenti. A tale riguardo la sede, qualora fosse richiesto dalle predette U.S.L., dovrà fornire la propria collaborazione, al fine di attestare la qualità di assicurato del lavoratore ai sensi del testo unico.

3. Prestazioni protesiche.

La concessione delle protesi e dei presidi ausiliari è subordinata all'autorizzazione dell'istituzione competente, salvo i casi di assoluta urgenza (articolo 20, prg. 3 dell'accordo amministrativo).

Competenti a tale riguardo la sede, qualora fosse richiesto dalle predette U.S.L., dovrà fornire la propria collaborazione, al fine di attestare la qualità di assicurato del lavoratore ai sensi del testo unico.

Per beneficiare di tali prestazioni il lavoratore deve presentare all'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno all'attestato rilasciato dall'istituzione di cui al precedente punto 2, dal quale risulti il diritto a tali prestazioni in natura (articolo 20, prg. 1 dell'accordo amministrativo).

La sede, ricevuta la domanda di concessione delle prestazioni protesiche, deve chiedere all'istituzione di Capo Verde (servizi di sanità) la necessaria autorizzazione, trasmettendo la documentazione giustificativa. Se tale procedura non può essere seguita perché l'attesa dell'autorizzazione potrebbe mettere in pericolo la vita o la salute dell'interessato, la sede deve concedere subito le prestazioni dandone immediata comunicazione all'istituzione di cui sopra.

4. Accertamenti medico legali

L'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza del lavoratore effettua gli accertamenti medico legali su richiesta dell'istituzione competente dell'altro paese ed a suo carico (articolo 14, prg. 4 della convenzione).

Essa, pertanto, trasmette all'istituzione competente la relazione medica con l'indicazione di tutti gli elementi utili a chiarire le condizioni anatomiche e funzionali del lavoratore, con particolare riguardo agli organi ed apparati lesi a causa dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale (articolo 21 dell'accordo amministrativo).

Di conseguenza, la sede incaricata dall'istituzione di capo verde predispone la relazione sanitaria contenente gli elementi sopra descritti, senza indicare il grado di inabilità, osservando le procedure di cui alla circolare n. 33/1974, con la quale sono stati istituiti i moduli 84-I protocollo dei casi trattati per conto di istituzioni estere e 85-I copertina dei casi trattati per conto di istituzioni estere.

Se, invece, gli accertamenti devono essere effettuati in Capo Verde nei confronti di assicurati dell'INAIL, la sede incaricata di servizi di sanità di detto paese.

5. Domande e ricorsi.

Le istanze e gli altri documenti presentati alle istituzioni di uno stato contraente hanno lo stesso effetto come se fossero presentate alle corrispondenti istituzioni dell'altro stato (articolo 26, prg. 1 della convenzione). Inoltre, i ricorsi che devono essere presentati entro un termine preciso all'istituzione competente di uno stato, possono essere presentati validamente entro lo stesso termine, all'istituzione corrispondente dell'altro stato (articolo 26, prg. 3 della convenzione). Pertanto, la sede alla quale venga presentato un ricorso ovvero una istanza, di competenza di una istituzione di Capo Verde, deve opporvi il timbro con la data di arrivo e trasmetterli senza indugio a detta istituzione, informandone l'interessato.

6. Rimborsi.

Le spese sostenute per accertamenti medico legali nonché per la fornitura di protesi e presidi ausiliari sono rimborsate dalla istituzione competente alla istituzione che vi ha provveduto, sulla base del costo effettivo (articolo 14, prg. 2 e 4 della convenzione).

L'istituzione competente è tenuta altresì a rimborsare le spese di viaggio ed il salario perduto dal lavoratore per sottoporsi ai predetti accertamenti ovvero per beneficiare delle prestazioni sopra cennate (articolo 23 dell'accordo amministrativo).

Per la richiesta di rimborso la sede deve osservare la procedura di cui alla circolare n. 28/1983, tenendo presente che il mod. 87/I viene compilato in duplice esemplare.

Le spese suddette devono essere contabilizzate come operazione contestuale di impegno pagamento al sottoconto 815.02 prestazioni erogate per conto di istituti esteri prestazioni per conto dei paesi extra C.E.E. gestione 1.1.0, codice di partita 9640, competenza esercizio in corso. Per il relativo recupero provvederà direttamente questa direzione generale, con registrazione nella sola fase di cassa al capitolo 215.02 rimborso prestazione erogate per conto di istituti esteri prestazioni paesi extra C.E.E., codice di partita 9640, gestione 1.1.0.